

(N. 1325)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1960

Provvedimenti per i danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato della città di Corato

ONOREVOLI SENATORI. — In data 30 luglio 1954 ebbi l'onore di proporre all'esame del Senato un disegno di legge col quale chiedevo lo stanziamento di 600 milioni di lire allo scopo di integrare la spesa prevista da una antica legge — 22 giugno 1922, n. 889 — recante « provvedimenti pei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato ».

Il disegno di legge ebbe l'approvazione del Senato e della Camera, ma lo stanziamento fu ridotto a lire 450 milioni diviso in tre esercizi finanziari: 1958, 1959, 1960, 1960-61.

L'argomento, come si è accennato, non era nuovo per il Parlamento giacchè con la citata legge 22 giugno 1922, n. 889, era stata stanziata, per lo stesso oggetto, la cifra di lire 14 milioni.

Le ragioni delle due leggi già emanate e del presente disegno di legge si riassumono brevemente nelle seguenti:

Nell'inverno del 1922 nel sottosuolo dell'abitato di Corato (Comune della provincia di Bari) con una popolazione di oltre 46 mila abitanti, si verificarono gravi e paurosi fe-

nomeni idrici per il rigurgito delle acque sotterranee che determinarono il crollo o compromisero la stabilità di una notevole parte dell'abitato. La sciagura assunse proporzioni di vera e propria calamità, alla quale la stampa e l'opinione pubblica dell'epoca rivolsero viva e allarmata attenzione.

Lo Stato intervenne con la legge del 1922 che all'articolo 1 autorizzava, come si è detto, la spesa di lire 14 milioni allo scopo di provvedere:

« a) all'esaurimento meccanico a mezzo di pozzi assorbenti e a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizioni di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori;

« b) a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade, alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti ».

Con i fondi stanziati da questa legge fu provveduto alla costruzione di 90 pozzi assorbitivi, a puntellamenti, demolizioni, ricoveri provvisori e alla parziale esecuzione di drenaggio di fognature.

Nulla fu fatto allora — per insufficienza di fondi — in materia di pavimentazioni stradali.

La situazione successivamente venne peggiorando anche perchè, essendosi allargata la zona fabbricata, i danni si erano estesi al nuovo abitato.

Con nota 20 marzo 1954, n. 5299 il Genio civile di Bari comunicava al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, al Prefetto di Bari e al Sindaco di Corato le considerazioni e le conclusioni, tratte dalle inchieste fatte in loco, sull'aggravamento del fenomeno e sui rimedi da attuare più urgentemente.

Il Genio civile dava innanzitutto spiegazione della natura del fenomeno, scrivendo:

« Il sottosuolo dell'abitato di Corato è composto principalmente da una spessa stratificazione di calcare cretaceo dell'altezza che va dai tre metri fino a circa 13 metri, tutto più o meno fessurato e quindi permeabilissimo. Su questo strato sagomato a guisa di una grande conca naturale, si sono depositati i terreni argillosi-sabbiosi del plioceno. A contatto poi, tra calcari cretacei e terreni pliocenici, si trova l'argilla la quale ha impermeabilizzato i calcari sottostanti, permettendo così il raccogliersi nella conca delle acque piovane e forse anche di qualche piccola vena proveniente dagli strati superiori dei calcari le cui stratificazioni scendono con pendenza regolare verso il mare ».

Quindi, dopo avere descritte le opere eseguite, la relazione rilevava l'aggravamento del fenomeno ritenendo che « il livello della falda acquifera sotterranea, alimentata dalle continue piogge, si è sollevata, dando luogo al riprodursi del fenomeno degli allagamenti che, oltre a spargere il panico fra gli abitanti, determinano una precaria situazione per la stabilità degli edifici di abitazione ».

A conclusione la relazione indicava i rimedi da attuare più urgentemente.

« Per scongiurare l'immediato pericolo di un ulteriore sovralzamento della falda acquifera, e conseguente crollo di fabbricati (in essa si legge) quest'Ufficio in considerazione anche che alcuni scantinati sono stati sommersi al disopra della imposta delle volte che li coprono, ritiene urgenti ed indifferibili i seguenti provvedimenti:

« 1) pulizia di 90 pozzi assorbitivi già costruiti nel centro abitato e riparazioni di quelli che fra questi risultano inefficienti, a causa dell'invasamento dovuto ai detriti trasportati dalle acque da essi assorbiti;

« 2) costruzione di una zona appropriata sulle aree pubbliche di almeno altri 100 pozzi assorbitivi nella zona ovest dell'abitato, compresa nel perimetro di Via Castel del Monte-Viale Vittorio Veneto-Viale Ettore Fieramosca-Viale Cimitero, zona questa ove si è venuta sviluppando nel tempo l'edilizia cittadina.

« Detti pozzi dovrebbero raggiungere il calcare e la perforazione dovrà essere spinta fino all'incontro di conveniente frattura capace di un sufficiente assorbimento.

« La profondità alla quale bisognerebbe giungere si presume in media di circa 20 metri;

« 3) costruzione di pozzi assorbitivi come sopra, ma nelle cantine degli stabili privati, a cura e spese dei proprietari e con eventuali sussidi da parte dello Stato.

« Tale provvedimento, inoltre, è anche consigliato da ragioni igieniche, sia perchè l'acqua stagna nel sottosuolo, sia perchè le zanzare malarigene vi possono trovare condizioni molto favorevoli per propagare e produrre infezioni malariche, senza dire del danno che la presenza delle acque produce nelle cantine, facendo marcire le botti e impedendone l'uso;

« 4) inibizione a tutti gli abitanti di immettere le acque piovane cadenti sui tetti nei pozzi e nelle cisterne, facendole invece scaricare sulle vie pubbliche, donde insieme alle altre acque meteoriche dovranno trovare pronto recapito nelle fognature;

« 6) impermeabilizzazione delle strade cittadine in modo che le infiltrazioni di acque piovane siano le minori possibili ».

Sulla base di questi elementi di fatto, il Senato e la Camera dei deputati — con l'adesione del Governo — approvarono il disegno di legge da me proposto.

La legge che ne seguì porta la data del 21 dicembre 1955 e il n. 1320. Essa autorizza, come si è detto, la spesa di lire 450.000.000 divisa in 3 esercizi finanziari e comprendente tre lotti di lavori di lire 150.000.000 ognuno, dei quali:

a) il primo relativo alla costruzione di drenaggi sotterranei atti a sbarrare la falda acquifera e di pozzi trivellati;

b) il secondo relativo alla revisione, riparazione e completamento della rete idrica fognante;

c) il terzo relativo alla impermeabilizzazione della rete stradale dell'abitato nella zona sud-occidentale della città.

Il progetto dei lavori, redatto dal Genio civile di Bari, è stato interamente eseguito per i primi due lotti ed è in via di completamento per il terzo.

Senonchè, come si è accennato, il terzo lotto prevede la impermeabilizzazione di una sola parte dell'abitato interessato al fenomeno, e precisamente della parte sud-occidentale, mentre un altro rilevante gruppo di strade della superficie di metri quadrati 50.000 circa, posto nella zona orientale della città, avrebbe assoluto bisogno di essere egualmente impermeabilizzato con lo stesso genere di opere. Rendere impermeabili le strade di fatto, in tutte le zone in cui il fenomeno idrico è presente appare indispensabile da un lato per evitare che le falde freatiche affiorino in superficie e dall'altro impedire che le acque provenienti dai tetti degli edifici fiancheggianti le strade penetrino nel sotto-

suolo e, alimentando le dette falde, riproducano e aggravino il fenomeno di dissesto statico in tutto l'abitato.

Ben a ragione si può dire che l'utilità di tutte le altre opere compiute per risanare il sottosuolo di Corato resta subordinata ad una completa impermeabilizzazione di tutte le strade al fenomeno predetto interessate. Se l'acqua ripenetrasse nel sottosuolo e potesse affiorare alla superficie in alcune zone, sarebbe stato, forse, inutile, spendere finora tanto danaro per risanare il dissesto.

Sono pienamente convinto, conoscendo la competenza e la obiettività dei dirigenti del Genio civile di Bari, che diverso non può essere il loro avviso tecnico al riguardo.

Ora per rendere impermeabili, con lo stesso grado di opere attuato per le strade della zona sud-occidentale, le strade del settore orientale della città per la superficie prevista, come detto innanzi, di metri quadrati 50.000 e che trovansi, allo stato, nelle condizioni naturali e senza alcuno strato di efficiente protezione, occorre una spesa non inferiore alle lire 250.000.000.

Essa può essere ripartita in due esercizi finanziari per rendere meno pesante l'onere a carico dello Stato.

La copertura può ottenersi mantenendo per altri due anni nell'esercizio finanziario del Ministero dei lavori pubblici la stessa voce che vi fu introdotta in virtù della legge 21 dicembre 1955, n. 1320, ridotta naturalmente, a lire 125 milioni per ogni esercizio.

Ritengo che con questo non elevato, ma indispensabile stanziamento dopo circa quarant'anni possa porsi la parola fine alla minaccia che continuamente ha minato, con la stabilità dell'abitato, la tranquillità e la vita stessa dei cittadini della operosa cittadina pugliese.

Perciò a me non resta che confidare — come la volta precedente — nella comprensione e nell'alto assenso del Parlamento perchè questo disegno di legge sia approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il completamento delle opere previste dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti pei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato e dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1320, recante provvedimenti integrativi di detta legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1962-63 sarà mantenuto il capitolo: « Provvidenze per i danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato » e in esso sarà iscritta la somma di lire 125.000.000 per il primo e di lire 125.000.000 per il secondo di detti esercizi.